

Genova, 24 Marzo 2017

Oggetto: COMUNICAZIONE ALL'INPS UNITA' PRODUTTIVE AZIENDALI

Si comunica che l'Inps, con circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, ha introdotto l'obbligo di segnalare per ciascun lavoratore nelle denunce contributive mensili ó Uniemens ó l'unità produttiva dove lo stesso svolge la propria attività lavorativa, anche se unica e coincidente con la sede legale dell'azienda.

Tali unità produttive dovranno essere state precedentemente registrate presso l'Inps tramite il portale telematico dell'Istituto.

Stante la sopra citata circolare, l'Unità produttiva si identifica con *òlo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il complesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.*

Con l'autocertificazione dell'idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il complesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa.

Infine, l'unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

In caso di cantieri edili e affini (compresa l'impiantistica industriale), in sede di iscrizione dell'unità produttiva cantiere, l'azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo, cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.ö

A titolo esemplificativo e non esaustivo, a chiarimento della circolare Inps, si precisa che un magazzino non è considerato Unità produttiva, mentre la stessa può essere identificata con un negozio. È possibile anche il caso che allo stesso indirizzo possano essere identificate due distinte unità produttive, in quanto dotate di autonomia tecnico funzionale.

Alla luce delle novità sopra richiamate e al fine di censire correttamente le Unità produttive per effettuare una corretta comunicazione all'Inps, **vi chiediamo di rinviarci la scheda allegata alla presente, compilata in tutte le sue parti, entro e non oltre il 2 Aprile p.v., anche qualora l'azienda avesse solamente una unità produttiva coincidente con la sede legale.**

La mancata comunicazione di tali dati non consentirà di inviare la comunicazione obbligatoria Uniemens all'Inps, in quanto la mancata indicazione dell'Unità produttiva costituisce errore bloccante dell'invio.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti, e rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Ragg. BARILLARI ó LAPOLLA
Dott. CAVALLERI**